SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 249**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1990.

Prelevamento della somma di L. 9.148.964.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 9.148.964.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1144. — Spese per l'organizzazione, ecc. . . . . L. 1.500.000.000
Cap. 1801. — Indennità, ecc. . . » 20.000.000
Cap. 1802. — Indennità, ecc. . . » 5.000.000
Cap. 4602. — Indennità, ecc. . . » 23.328.000
Cap. 4702. — Indennità, ecc. . . » 16.236.000
Cap. 4802. — Indennità, ecc. . . » 6.300.000
Cap. 5902. — Indennità, ecc. . . » 15.000.000
Cap. 6065. — Fitto di locali, ecc. » 200.000.000
Cap. 6208. — Indennità, ecc. . . » 50.000.000
Cap. 6266. — Manutenzione, ecc. » 50.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4301. — Indennità, ecc. . . L. 50.000.000
Cap. 4302. — Indennita, ecc. . . » 200.000.000
Cap. 4402. — Spese di rappresentanza . . . . L. 300.000.000
Cap. 4420. — Manutenzione, ecc. » 700.000.000
Cap. 5816. — Indennità, ecc. . . » 200.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. . . L. 130.000.000
Cap. 3097. — Vestiario, ecc. . . » 150.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1005. — Indennità, ecc. . . L. 10.000.000
Cap. 1019. — Indennità, ecc. . . » 30.000.000
Cap. 1020. — Indennità, ecc. . . » 60.000.000
Cap. 1122. — Spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 15.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1006. — Indennità, ecc. . . L. 15.000.000
Cap. 1021. — Indennità, ecc. . . » 80.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza . . . . » 250.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1142. — Visite, ecc. . . . . L. 400.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1021. — Indennità, ecc. . . L. 20.000.000
Cap. 2782. — Spese di carattere riservato, ecc. . . . . » 250.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. . . L. 30.000.000
Cap. 9004. — Spese per l'apprestamento, ecc. . . . . » 2.000.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 1020. — Indennità, ecc. . . L. 10.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . L. 20.000.000
Cap. 1020. — Indennità, ecc. . . » 15.000.000
Cap. 1098. — Manutenzione, ecc. » 700.000.000
Cap. 3502. — Indennità, ecc. . . » 20.000.000
Cap. 4506. — Indennità, ecc. . . » 25.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1099. — Fitto di locali, ecc. L. 3.100.000

Ministero della sanità:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	15.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc.	»	15.000.000
Cap. 2031. — Acquisto, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. 4505. — Indennità, ecc.	»	50.000.000
Cap. 4506. — Indennità, ecc.	»	20.000.000
Cap. 6508. — Indennità, ecc.	»	20.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 1019. — Indennità, ecc.	L.	100.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1052. — Spese di rappresentanza	L.	60.000.000

Ministero dell'ambiente:

Cap. 1006. — Indennità, ecc.	L.	50.000.000
Cap. 1021. — Indennità, ecc.	»	50.000.000
Cap. 1062. — Spese per il funzionamento, ecc.	»	200.000.000
Totale complessivo	L.	9.148.964.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1990
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 82

90A4532

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 febbraio 1990, n. 300.

Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante «modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore»;

Visto l'art. 4 di detta legge che prevede la costituzione di una commissione centrale per la definizione, tra l'altro, delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione;

Visto l'art. 9, comma 3, della legge stessa che demanda in via transitoria, fino all'insediamento della prefata commissione, la determinazione delle citate materie e modalità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che si rende necessario provvedere agli adempimenti della disposizione di cui al punto precedente al fine di accertare l'attitudine e la capacità professionale degli aspiranti in relazione al ramo di mediazione prescelto;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della potestà regolamentare ministeriale;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui osservazioni sono state recepite;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)*, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in prove scritte ed in una prova orale.

2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

4. I predetti esami sono effettuati dalle commissioni esaminatrici di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, la cui durata in carica e prorogata sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 11 della citata legge n. 39.

Art. 2.

1. Le prove scritte per gli aspiranti all'iscrizione nella sezione degli agenti immobiliari ed in quella degli agenti muniti di mandato a titolo oneroso vertono sui seguenti argomenti:

a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile — con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca —, di diritto tributario — con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi —;

b) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili.

2. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.

Art. 3.

1. La prova scritta per gli aspiranti all'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici verte sugli argomenti seguenti:

nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato nonché di diritto tributario relative alle transazioni commerciali.

2. La prova orale verte, oltre che sulle materie della prova scritta, sui seguenti argomenti:

a) nozioni di merceologia e nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si chiede l'iscrizione;

b) conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonché degli usi e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime, dell'arbitrato e degli accordi interassociativi, concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla produzione, commercio e utilizzazione di prodotti, che codificano le clausole e le regole concernenti il commercio degli stessi.

Art. 4.

1. Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1990
Registro n. 12 Industria, foglio n. 291

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolarmente nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il comma 3, lettera *e)*, dell'art. 2 della legge n. 39/1989 (per il titolo si veda nelle premesse) prevede che per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati debbano avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L'accesso all'esame è consentito a quanti hanno prestato per almeno due anni la propria opera presso imprese esercenti l'attività di mediazione oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio. Le materie e le modalità dell'esame sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione centrale di cui all'art. 4.

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 1926/1960 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253, relativa alla disciplina della professione di mediatore), è il seguente:

«Art. 9. — Il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura stabilisce la data delle prove di esame, che sono pubbliche.

La commissione esaminatrice, nominata dal presidente medesimo, è costituita:

dal segretario generale della camera di commercio, industria e agricoltura, che la presiede;

da un mediatore scelto fra i membri effettivi della commissione consultiva, di cui all'art. 3;

da un esperto particolarmente competente nella specifica materia oggetto dell'esame, scelto nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalla camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva della camera di commercio, industria e agricoltura».

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 39/1989 è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571».

La legge n. 689/1981 sopracitata reca: «Modifiche al sistema penale».

Il D.P.R. n. 571/1982, richiamato anch'esso nell'art. 11 della legge n. 39/1989 sopra riportato, reca: «Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale».

90G0354

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 settembre 1990.

Autorizzazione all'ospedale zonale di Gardone Valle Trompia, appartenente all'unità sanitaria locale n. 38, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1969-31 dicembre 1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 2261/DS/SG/89S3 del 12 febbraio 1990 dell'ospedale zonale di Gardone Valle Trompia - Unità socio-sanitaria locale n. 38;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale zonale di Gardone Valle Trompia, appartenente all'unità socio-sanitaria locale n. 38, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1969-31 dicembre 1989.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A4523

DECRETO 24 settembre 1990.

Autorizzazione all'ospedale zonale di Gardone Valle Trompia, appartenente all'unità sanitaria locale n. 38, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 2260/DS/SG/89S3 del 12 febbraio 1990 dell'ospedale zonale di Gardone Valle Trompia - Unità socio-sanitaria locale n. 38;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta

Articolo unico

L'ospedale zonale di Gardone Valle Trompia, appartenente all'unità socio-sanitaria locale n. 38, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A4524

DECRETO 24 settembre 1990.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Castiglione delle Stiviere, appartenente all'unità sanitaria locale n. 46 «Alto Mantovano», ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 3179A del 20 marzo 1990 del presidio ospedaliero di Castiglione delle Stiviere - Unità socio-sanitaria locale n. 46 «Alto Mantovano»;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Castiglione delle Stiviere, appartenente all'unità socio-sanitaria locale n. 46 «Alto Mantovano», è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1989.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A4525

DECRETO 24 settembre 1990.

Autorizzazione al presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1980.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 6227/AO/dmg del 10 aprile 1990 del presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1980.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A4526

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 settembre 1990.

Rettifica al decreto ministeriale 4 maggio 1990 recante l'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 16 maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 192590 in data 4 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, della durata di sei anni, con godimento 16 maggio 1990, al prezzo di emissione di lire 97,15%;

Visto, in particolare, l'art. 6 del succitato provvedimento, ove si dispone che il rimborso dei certificati — a scadenza o secondo la previsione dell'art. 2 del medesimo decreto — avverrà al netto della ritenuta fiscale prevista dall'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore nominale dei titoli e il suddetto prezzo di emissione;

Considerato che, per mero errore materiale, la predetta differenza è stata quantificata in lire 3,85% anziché in lire 2,85% e che, pertanto, si rende necessario procedere alla rettifica della disposizione in questione;

Decreta:

L'art. 6 del decreto ministeriale in data 4 maggio 1990, citato nelle premesse, è rettificato come segue:

«Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 16 maggio 1996, al netto della ritenuta di cui

all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 2,85%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 97,15% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1990
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 361

90A4534

DECRETO 4 ottobre 1990.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di un miliardo di ECU a tasso di interesse variabile pari al LIBID a tre mesi, della durata di quindici anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Ritenuto opportuno, per il reperimento di fondi da destinarsi alla copertura delle spese iscritte in bilancio a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di ECU, a tasso di interesse variabile pari al LIBID (tasso denaro sul mercato interbancario di Londra) a tre mesi, quotato e calcolato secondo gli usi internazionali. La prima rata di interesse avrà scadenza nel mese di gennaio del 1991.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di quindici anni, con inizio nel mese di ottobre del 1990 e scadenza entro il 31 ottobre 2005.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di ECU 5.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Lussemburgo.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro 30 giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in ECU, nella misura del 100 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7 — pari a ECU 996.890.000 — dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di ottobre 1990.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 31 ottobre 2005, in ECU o in altra valuta, secondo quanto praticato sul mercato internazionale per emissioni obbligazionarie in ECU.

Il Tesoro si riserva di procedere, a partire dalla fine del secondo anno di vita del prestito e successivamente ad ogni data di pagamento delle cedole, al rimborso anticipato alla pari del prestito, totale o parziale, con le modalità normalmente seguite sul mercato internazionale.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato dal Banco di Roma per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata dal Banco di Roma, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà al Banco di Roma, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dello 0,30 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di importo pari ad ECU 110.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Altre spese di minore entità, anche per gli anni successivi, incluse quelle connesse alla pubblicazione trimestrale del tasso di interesse da applicarsi ai titoli, resteranno a carico del Tesoro.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1991 al 2005, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1991 è, prevedibilmente, di lire 184.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1990
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 208

90A4533

DECRETO 6 ottobre 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è

autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 193120 in data 10 settembre 1990, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12,50%, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di 6 anni, con godimento 19 settembre 1990, al prezzo fisso di lire 97,45% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Visto il proprio decreto n. 193171 del 20 settembre 1990 concernente la riapertura della sottoscrizione relativa ai suddetti certificati di credito del Tesoro (CTO) per l'importo di lire 4.000 miliardi interamente assegnato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 19 settembre 1990, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 17 ottobre 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 ottobre 1990, con versamento dei dietimi d'interesse dal 19 settembre 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 10 settembre 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1990
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 78

90A4535

DECRETO 6 ottobre 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° ottobre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si

prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 193172 in data 20 settembre 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 5 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, con godimento 1° ottobre 1990, al prezzo fisso di lire 97,25%, interamente assegnati, con il sistema dell'asta marginale riferita ad un «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° ottobre 1990, di cui al decreto ministeriale del 20 settembre 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 ottobre 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 ottobre 1990, con versamento dei dietimi d'interesse dal 1° ottobre 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 20 settembre 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1990
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 77

90A4536

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 13 agosto 1990.

Revoca del contributo concesso alla società S.I.R.A.P. S.p.a. per la costruzione di un «Nuovo albergo in Roma».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura la società S.I.R.A.P. S.p.a., quale titolare di un contributo per la realizzazione di un «Nuovo albergo in Roma»;

Vista la nota n. 110 del 23 aprile 1990 con la quale la società S.I.R.A.P. ha reso noto di aver alienato l'immobile oggetto dell'intervento e di rinunciare al contributo di cui alla legge n. 556/1988;

Vista la comunicazione della regione Lazio n. 3409/1F/A del 6 giugno 1990 con la quale la Regione ha comunicato di non avere stipulato la convenzione con la detta S.I.R.A.P. a motivo della rinuncia al contributo della società in questione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca del contributo concesso;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla società S.I.R.A.P. per la costruzione di un «Nuovo albergo in Roma» di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 agosto 1990

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1990
registro n. 7 Turismo, foglio n. 27

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE LAZIO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Roma:					
Roma	Roma Hotel	Ing. Nati Ferruccio	4.620	1.116	58,6
Roma	Hotel della Pisana	Imairi S.p.a.	12.000	2.898	152,1
Roma	Nuovo albergo in Roma	S.I.R.A.P. S.p.a.	12.000	2.898	152,1
Roma	Manut. ord. modif. immob. ric.	La Borghesiana S.r.l.	4.200	1.014	53,3
Roma	Hotel Plaza limitatamente alla seg. opera: lavori edili	Un.E.A.L. S.r.l.	8.816	2.129	111,8
Roma	Ristr. ammod. Hotel Raphael	Raphael S.r.l.	3.662	884	46,4
Roma	Albergo Nazionale	Alb. Nazionale S.p.a.	2.320	560	29,4
Roma	Hotel Sistina	Ottaviani Hotels S.p.a.	2.672	645	33,8
Roma	Jolly Hotel Vittorio Veneto	Italjolly S.p.a.	2.343	566	29,7
Roma	Hotel Atlante Star adeg. ammod.	HTL Atlante Star S.r.l.	2.670	645	33,8
Roma	HTL Holiday Inn S. Peter	HTL Invest Ital. S.p.a.	3.045	735	38,6
Roma	Ecoroma (sist. inform. tur. alb.)	Assoc. impr. Eurodata S.p.a., ISI S.p.a., Nuova ETG S.p.a.	11.823	2.855	149,9
Tivoli	Rest. bonif. Albergo Sirene	Soc. imm. Tiburtina S.n.c.	1.762	426	22,3
Marino	Ristr. Albergo sala congressi	Pincer S.r.l.	4.585	1.107	58,1
Roma	Ristr. Alb. Mediterraneo, ecc.	Az. alb. Bettoja S.p.a.	3.592	867	45,5
Montecompatri	Adeg. Alb. Le Terrazze	Free Tour 2000 S.r.l.	2.548	615	32,3
Roma	Roscioli Hotels, limitatamente alla seg. opera: Hotel Universo	Roscioli Hotels S.c.a.r.l. Roscioli e Pallavicini S.r.l.	2.647	639	33,6
		Totali...	85.305	20.601	1.081,5

90A4518

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 23 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroghe al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale nelle scuole dirette a fini speciali, dall'art. 103, contenente l'elencazione, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione.

Scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione

Art. 413. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, ad indirizzo neurologico.

Art. 414. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti.

Art. 415. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 416. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore *;
fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore *;
chinesiologia;
psicologia *;
igiene e medicina sociale;
fisioterapia;
nozioni di medicina generale.

2° Anno:

nozioni di neurologia;
nozioni di ortopedia e traumatologia;
psicologia e psicometria;
riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio);
nozioni di fisioterapia;
nozioni di chinesiterapia;
metodologie riabilitative I;
teoria e pratica della riabilitazione I;
nozioni di neuropsichiatria infantile;
terapia occupazionale;
terapia del linguaggio.

3° Anno:

psichiatria;
terapia strumentale;
neuropsicologia e psicolinguistica;
diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;
metodologie riabilitative II;
teoria e pratica della riabilitazione II.

Gli insegnamenti con asterisco non sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 417. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

corsia e ambulatori clinica neurologica;
servizio di neurofisiopatologia;
servizio di neuroriabilitazione;
laboratori clinica neurologica;
corsia e ambulatori neuropsichiatria infantile.

La frequenza per complessive 400 ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 418. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal direttore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 23 agosto 1990

Il rettore: SCHIPPA

90A4511

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta d'istituzione della facoltà di ingegneria avanzata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Modena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 col quale, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che per l'Università di Modena prevede il completamento della facoltà di ingegneria;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto rettorale n. 240 del 31 luglio 1989 concernente la istituzione della facoltà di ingegneria presso l'Università di Modena con i seguenti corsi di laurea:

a) ingegneria dei materiali;
b) ingegneria informatica;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria del 5 aprile 1990;

Viste le delibere del senato accademico del 10 aprile 1990 e del consiglio di amministrazione del 24 aprile 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1990;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 81 relativo alla facoltà di ingegneria è soppresso e sostituito dal seguente articolo:

CAPO VI

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 81. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree di durata quinquennale:

laurea in ingegneria dei materiali;
laurea in ingegneria informatica.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 82. — Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi, sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea previsti per il conseguimento delle lauree in ingegneria di cui all'articolo precedente sono articolati in indirizzi secondo l'elenco sottoindicato e possono essere ulteriormente articolati in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

1) *Corso di laurea in ingegneria dei materiali.*
Indirizzi: nessuno.

2) *Corso di laurea in ingegneria informatica.*
Indirizzi:
automatica e sistemi di automazione industriale;
sistemi ed applicazioni informatici.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Art. 83. — Gli insegnamenti per i corsi di laurea in ingegneria si distinguono in monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta, integrati.

L'insegnamento monodisciplinare è costituito da 80/120 ore di attività didattiche; esso definisce l'unità di misura (annualità) utilizzata nel seguito per caratterizzare tutti gli altri insegnamenti.

L'insegnamento monodisciplinare a durata ridotta (nel seguito indicato come corso ridotto) è costituito da 40/60 ore di attività didattiche; tale insegnamento corrisponde a 0,5 annualità.

L'insegnamento integrato è costituito da 80/120 ore di attività didattiche, e le lezioni sono svolte in moduli coordinati in almeno venti ore ciascuno, da due, o al più tre, professori di ruolo, che fanno tutti parte della commissione di esame; tale insegnamento corrisponde ad una annualità.

Anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, possono pure essere utilizzati altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, periodi di tirocinio, ecc.).

L'equivalente in annualità di ciascuno di tali moduli didattici sarà stabilito di volta in volta dalla facoltà, all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

L'equivalente complessivo di tali moduli non potrà comunque superare le due annualità.

L'anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, ivi comprese le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, periodi di tirocinio, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ogni anno di corso in due periodi didattici (semestri), ciascuno comprendente almeno tredici settimane di attività didattica.

Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nel successivo art. 84, e superato i relativi esami per un numero minimo di ventinove annualità.

Art. 84. — Il numero di annualità obbligatorie, ripartite per raggruppamenti disciplinari, necessarie per il conseguimento della laurea è indicato per ciascuna delle lauree in ingegneria di cui all'art. 1 e dei relativi indirizzi, nei successivi articoli 85 e 86.

Tali numeri sono comprensivi delle annualità minime prescritte dall'art. 5 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1989, nonché delle ulteriori annualità da considerarsi obbligatorie sul piano della facoltà. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali dei corsi di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti attivati nel rispetto di quanto stabilito nei successivi articoli 85 e 86.

In particolare il consiglio di facoltà stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle che, presenti nell'art. 87, afferiscono alle aree disciplinari di ciascun corso di laurea.

Nella stessa occasione il consiglio fisserà la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualità integrata e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 83.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre norme per l'inserimento degli insegnamenti non obbligatori eventualmente organizzati in orientamenti.

L'identità di denominazione fra insegnamenti comuni a corsi di laurea diversi non comporta necessariamente identità di programma e di svolgimento e, quindi, di docente.

Art. 85. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 2 nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1 nel raggr.	A012	Geometria
n. 1 nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 1 nei raggr.	A021	Analisi matematica
	A041	Analisi numerica e matematica applicata
	A022	Calcolo delle probabilità
n. 1 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1 nei raggr.	B011	Fisica generale
	B030	Struttura della materia

n. 1 nel raggr. B030 Struttura della materia
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nei raggr. P012 Economia politica
I270 Ingegneria economico-gestionale
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni
n. 1 nel raggr. I050 Fisica tecnica
n. 1 nei raggr. I210 Elettronica
I240 Automatica
n. 1 nel raggr. I130 Metallurgia
n. 1 nei raggr. I090 Disegno industriale
I070 Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 nei raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nel raggr. I110 Impianti industriali meccanici

Art. 86. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica sono obbligatorie le seguenti ventuno annualità:

n. 2 nel raggr. A021 Analisi matematica
n. 1 nel raggr. A012 Geometria
n. 1 nel raggr. A030 Fisica matematica
n. 1 nei raggr. A021 Analisi matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
A022 Calcolo delle probabilità
n. 1 nel raggr. A042 Ricerca operativa
n. 2 nel raggr. B011 Fisica generale
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nei raggr. P012 Economia politica
I270 Ingegneria economico-gestionale
n. 1 nei raggr. H071 Scienza delle costruzioni
I042 Macchine e sistemi energetici
I050 Fisica tecnica
I070 Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr. I210 Elettronica
n. 1 nel raggr. I230 Telecomunicazioni
n. 1 nei raggr. I210 Elettronica
I230 Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 4 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 2 nel raggr. I240 Automatica

Per l'indirizzo «Automatica e sistemi di automazione industriale» sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel raggr. I240 Automatica
n. 1 nei raggr. I270 Ingegneria economico-gestionale
I240 Automatica

Per l'indirizzo «Sistemi ed applicazioni informatici» sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
I270 Ingegneria economico-gestionale

Art. 87. — Gli insegnamenti che possono essere impartiti nei singoli corsi di laurea della facoltà di ingegneria sono riportati, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1989, nell'allegata tabella, elencati per raggruppamento disciplinare.

Art. 88. — Per ciascun corso di laurea la distribuzione degli insegnamenti e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel manifesto degli studi.

Lo stesso manifesto specifica le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli insegnamenti, sulla base degli accertamenti compiuti dai rispettivi docenti.

Art. 89. — I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti leggi.

Nella domanda di ammissione al primo anno lo studente deve indicare il corso di laurea a cui desidera essere iscritto.

Il passaggio ad altro corso di laurea in ingegneria è subordinato al parere del consiglio di corso di laurea competente che fissa l'anno di iscrizione ed approva l'ulteriore piano degli studi dell'allievo.

La scelta da parte dello studente di un indirizzo avverrà secondo le modalità indicate nel manifesto annuale degli studi; tale manifesto potrà anche contenere norme per la scelta tra piani di studio alternativi.

Art. 90. — Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver superato gli esami relativi al seguente numero di annualità, tenendo conto delle indicazioni dei competenti consigli di corso di laurea:

due per l'iscrizione al secondo anno, sette per l'iscrizione al terzo anno, dodici per l'iscrizione al quarto anno, diciassette per l'iscrizione al quinto anno.

In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente non potrà iscriversi come regolare.

Durante il primo triennio, lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, da scegliersi da parte dello studente in una lista predisposta dal consiglio di facoltà.

Le modalità della prova di accertamento verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

Coloro che hanno già conseguito una laurea e chiedono di essere iscritti ad un corso di laurea in ingegneria, possono esservi ammessi con carriera abbreviata in base a delibera del competente consiglio di corso di laurea.

Art. 91. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo studente deve avere superato gli esami di tutti gli insegnamenti del suo piano di studi per un numero minimo di ventinove annualità.

L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica di uno o più elaborati attinenti le materie del corso di laurea, svolti sotto la guida di uno o più relatori, di cui almeno uno scelto tra i docenti della facoltà, e con le modalità stabilite dai consigli di corso di laurea competenti.

TABELLA

NOMI DEGLI INSEGNAMENTI ATTIVABILI PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

A011 - *Algebra e logica matematica:*

1) algebra;
2) algebra ed elementi di geometria.

A012 - *Geometria:*

1) geometria;
2) geometria descrittiva;
3) geometria differenziale;
4) geometria e algebra;
5) teoria dei grafi.

A021 - *Analisi matematica:*

1) analisi funzionale;
2) analisi matematica;
3) calcolo delle variazioni;
4) metodi matematici per l'ingegneria;
5) teoria delle funzioni;
6) teoria matematica dei controlli.

A022 - *Calcolo delle probabilità:*

1) calcolo delle probabilità;
2) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) statistica matematica;
4) teoria dei giochi e delle decisioni;
5) teoria dell'affidabilità.

A030 - *Fisica matematica:*

1) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) fisica matematica;
3) meccanica analitica;
4) meccanica razionale;
5) meccanica superiore per ingegneri;
6) sistemi dinamici.

A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) analisi numerica;
2) calcolo numerico;
3) calcolo numerico e programmazione numerica;
4) metodi numerici per l'ingegneria;
5) matematica applicata.

A042 - *Ricerca operativa:*

1) algoritmi di ottimizzazione;
2) applicazioni della ricerca operativa;
3) modelli di sistemi di produzione;
4) modelli di sistemi di servizio;
5) modelli logistici;
6) modelli per il supporto alle decisioni;
7) modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
8) modelli per la pianificazione territoriale;
9) ottimizzazione;
10) ottimizzazione combinatoria;
11) programmazione matematica;
12) ricerca operativa;
13) simulazione.

B011 - *Fisica generale:*

1) fisica (limitatamente a ingegneria);
2) fisica superiore;
3) metrologia;
4) ottica elettronica;
5) sperimentazione fisica;
6) strumentazione fisica.

B020 - *Fisica teorica e metodi matematici della fisica:*

1) istituzioni di meccanica quantistica;
2) meccanica statistica.

B030 - *Struttura della materia:*

1) elettronica quantistica;
2) fisica atomica;
3) fisica degli stati condensati;
4) fisica dei laser;
5) fisica dei semiconduttori;
6) fisica delle basse temperature;

7) fisica delle superfici;
8) fisica dello stato solido;
9) ottica;
10) struttura della materia;
11) superconduttività.

B040 - *Fisica nucleare:*
1) fisica nucleare;
2) radioattività.

C031 - *Chimica generale ed inorganica:*
1) chimica nucleare;
2) radiochimica e chimica delle radiazioni;
3) separazione degli isotopi.

C050 - *Chimica organica:*
1) chimica organica.

C060 - *Chimica:*
1) applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) chimica (limitatamente a ingegneria);
3) sperimentazioni di chimica.

C100 - *Chimica delle fermentazioni:*
1) biochimica industriale;
2) microbiologia industriale.

D012 - *Geografia stratigrafica e strutturale:*
1) litologia e geologia;
2) geologia.

D022 - *Geologia applicata:*
1) geoingegneria ambientale;
2) geologia applicata;
3) geologia applicata alla difesa del suolo;
4) geologia applicata alla pianificazione territoriale;
5) geologia applicata alle aree sismiche;
6) geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;
7) idrogeologia applicata;
8) materiali naturali da costruzione;
9) rilevamento geologico-tecnico.

D031 - *Mineralogia:*
1) mineralogia.

D042 - *Geofisica applicata:*
1) geofisica applicata.

D043 - *Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:*
1) fisica dell'atmosfera.

E031 - *Biologia generale ed ecologica:*
1) ecologia applicata all'ingegneria;
2) elementi di ecologia.

E052 - *Biologia applicata:*
1) biologia generale.

E090 - *Anatomia umana e istologia:*
1) anatomia umana;
2) neuroanatomia.

F221 - *Igiene generale ed applicata:*
1) igiene dell'ambiente e del territorio.

G024 - *Assestamento e selvicoltura:*
1) tecnologia del legno e dei materiali legnosi.

H011 - *Idraulica:*
1) idraulica;
2) idraulica fluviale;
3) meccanica dei fluidi.

H012 - *Costruzioni idrauliche e marittime:*
1) acquedotti e fognature;
2) bonifiche e sistemazioni idrauliche;
3) costruzioni idrauliche;
4) gestione delle risorse idriche;
5) idrologia sotterranea;
6) impianti speciali idraulici;
7) protezione idraulica del territorio;
8) sistemazione dei bacini idrografici.

H020 - *Ingegneria sanitaria-ambientale:*
1) dinamica degli inquinanti;
2) fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
3) ingegneria sanitaria ambientale.

H060 - *Geotecnica:*
1) consolidamento dei terreni;
2) costruzioni dei materiali sciolti;
3) dinamica delle terre e delle rocce;
4) fondazioni;
5) geotecnica;
6) geotecnica nella difesa del territorio;
7) indagini e controlli geotecnici;
8) meccanica delle rocce;
9) meccanica delle terre;
10) opere di sostegno;
11) stabilità dei pendii.

H071 - *Scienza delle costruzioni:*
1) analisi computazionale delle strutture;
2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) dinamica delle strutture;
4) instabilità delle strutture;
5) meccanica dei materiali e della frattura;
6) meccanica dei solidi;
7) ottimizzazione delle strutture;
8) scienza delle costruzioni;
9) sicurezza strutturale;
10) sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) statica;
12) teoria delle strutture.

H072 - *Tecnica delle costruzioni:*
1) calcolo automatico delle strutture;
2) consolidamento delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni in acciaio;
5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) costruzioni in zona sismica;
7) progetto di strutture;
8) sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) strutture di fondazione;
10) strutture prefabbricate;
11) strutture speciali;
12) tecnica delle costruzioni;

H081 - *Architettura tecnica:*
1) architettura tecnica;
2) progettazione degli elementi costruttivi;
3) recupero e conservazione degli edifici.

H110 - *Disegno:*
1) applicazioni di geometria descrittiva;
2) disegno;
3) disegno automatico;
4) disegno civile;
5) disegno edile;
6) metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
7) rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
8) tecniche della rappresentazione;
9) unificazione e disegno.

H150 - *Estimo:*
1) economia ed estimo ambientale;
2) economia ed estimo civile;
3) economia ed estimo industriale;
4) estimo.

I042 - *Macchine e sistemi energetici:*
1) conversione dell'energia;
2) dinamica e controllo delle macchine;
3) energetica applicata;
4) fluidodinamica delle macchine;
5) macchine;
6) motori a combustione interna;
7) oleodinamica e pneumatica;
8) progetto di macchine;
9) sperimentazione sulle macchine;
10) turbomacchine;
11) interazione fra le macchine e l'ambiente;
12) macchine e sistemi energetici speciali;
13) sistemi energetici.

I050 - *Fisica tecnica:*
1) energetica;
2) fisica tecnica;
3) gestione dell'energia;
4) impianti termotecnici;
5) proprietà termofisiche dei materiali;
6) termodinamica applicata;
7) termotecnica;
8) trasmissione del calore;
9) acustica applicata;
10) fisica tecnica ambientale;
11) illuminotecnica;
12) impianti tecnici;
13) tecnica del controllo ambientale.

I060 - *Misure meccaniche e termiche:*
1) misure meccaniche, termiche e collaudi;
2) sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche.

I070 - *Meccanica applicata alle macchine:*
1) analisi assistita di sistemi meccanici;
2) diagnostica dei sistemi meccanici;
3) meccanica applicata alle macchine;
4) meccanica dei robot;
5) meccanica del veicolo;
6) meccanica delle vibrazioni;
7) meccatronica;
8) tribologia.

I080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*
1) comportamento meccanico dei materiali;
2) costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
3) costruzione di macchine;
4) costruzione di macchine automatiche e robot;
5) principi e metodologie della progettazione meccanica;
6) progettazione assistita di strutture meccaniche;
7) progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
8) controlli non distruttivi;
9) controllo di qualità;
10) meccanica dei materiali;
11) meccanica sperimentale;
12) costruzione di autoveicoli;
13) costruzione di macchine agricole;
14) costruzione di macchine movimento terra;
15) costruzioni automobilistiche;
16) dinamica del veicolo.

I090 - *Disegno industriale:*
1) disegno assistito dal calcolatore;
2) disegno di impianti e di sistemi industriali;
3) disegno di macchine;
4) disegno tecnico aerospaziale;
5) disegno tecnico industriale;
6) disegno tecnico navale;

7) elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) grafica computazionale tecnica;
10) metodi di comunicazione tecnica;
11) modellazione geometrica delle macchine;
12) normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I100 - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*
1) gestione industriale della qualità;
2) macchine utensili;
3) plasticità e lavorazioni per deformazione plastica;
4) processi di produzione robotizzati;
5) produzione assistita da calcolatore;
6) programmazione e controllo della produzione meccanica;
7) studi di fabbricazione;
8) tecnologia meccanica;
9) tecnologie dei materiali non convenzionali;
10) tecnologie generali dei materiali;
11) tecnologie speciali.

I110 - *Impianti industriali meccanici:*
1) gestione degli impianti industriali;
2) gestione della produzione industriale;
3) impianti industriali;
4) impianti meccanici;
5) impianti speciali;
6) logistica industriale;
7) progettazione degli impianti industriali;
8) servizi generali d'impianto;
9) sicurezza dei sistemi di produzione;
10) sistemi di produzione automatizzati;
11) strumentazione industriale;
12) tecnologie industriali.

I123 - *Misure e strumentazione nucleare:*
1) dosimetria ed effetti delle radiazioni sui materiali;
2) metodi nucleari di analisi tecnologiche;
3) misure delle radiazioni e protezione;
4) rivelatori di radiazione, trasduttori e sensori;
5) tecniche e misure nucleari per l'ingegneria.

I130 - *Metallurgia:*
1) fonderia;
2) impianti metallurgici;
3) interazione metallo-ambiente;
4) materali metallici;
5) metallurgia;
6) metallurgia meccanica;
7) metodologie metallurgiche e metallografiche;
8) scienza dei metalli;
9) siderurgia;
10) tecnologia dei materiali metallici;
11) tecnologie metallurgiche.

I140 - *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*
1) analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) chimica applicata;
3) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
5) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
6) corrosione e protezione dei materiali;
7) scienza dei materiali;
8) scienza e tecnologia dei materiali;
9) scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
10) scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
11) scienza e tecnologia dei materiali compositi;
12) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
13) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
14) scienza e tecnologia dei vetri;
15) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) chimica macromolecolare per l'ingegneria;
17) ingegneria dei materiali macromolecolari;
18) materiali polimerici;
19) materie plastiche;
20) principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
21) processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
22) proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
23) scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
24) scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
25) struttura dei materiali macromolecolari;
26) tecnologia dei polimeri.

I151 - *Chimica fisica applicata:*
1) chimica delle superfici;
2) chimica fisica applicata;
3) chimica fisica dei materiali elettrici;
4) chimica fisica dei materiali solidi;
5) chimica fisica dei polimeri;
6) chimica fisica dei sistemi dispersi;
7) corrosione e protezione dei materiali metallici;
8) elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
9) processi elettrochimici;
10) teoria della corrosione.

I152 - *Principi di ingegneria chimica:*
1) cinetica chimica applicata;
2) fluidodinamica dei sistemi multifase;
3) meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
4) principi di ingegneria biochimica;
5) principi di ingegneria chimica;
6) principi di ingegneria chimica ambientale;
7) reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
8) termodinamica dell'ingegneria chimica.

I153) - *Impianti chimici:*

1) combustione;
2) impianti biochimici;
3) impianti chimici;
4) impianti chimici e processi dell'industria alimentare;
5) impianti dell'industria di processo;
6) impianti di trattamento degli affluenti inquinanti;
7) ingegneria chimica ambientale;
8) progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;
9) tecnica della sicurezza ambientale.

I154 - *Teoria dello sviluppo dei processi chimici:*

1) analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica;
2) analisi di sicurezza nell'industria di processo;
3) analisi e simulazione dei processi chimici;
4) automazione dei processi chimici;
5) dinamica e controllo dei processi chimici.

I155 - *Chimica industriale:*

1) fondamenti di chimica industriale;
2) processi di trattamento degli affluenti inquinanti;
3) processi industriali di ossidazione e di combustione;
4) sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;
5) strumentazione industriale chimica;
6) tecnologie chimiche speciali.

I156 - *Ingegneria chimica biotecnologica:*

1) impianti biotecnologici;
2) processi biologici industriali;
3) processi biotecnologici ambientali;
4) processi chimici bioinorganici.

I170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) circuiti digitali;
2) circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) circuiti elettronici di potenza;
4) elettrotecnica;
5) modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
6) teoria dei circuiti;
7) teoria delle reti elettriche;
8) costruzione di apparecchi elettrici;
9) elettrotermia;
10) materiali per l'ingegneria elettrica;
11) tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
12) tecnica delle alte tensioni.

I180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) applicazioni industriali elettriche;
2) azionamenti elettrici;
3) costruzioni elettromeccaniche;
4) macchine elettriche;
5) sensori ed attuatori elettrici;
6) tecnologie delle macchine elettriche.

I190 - *Sistemi elettrici per l'energia:*

1) diagnostica degli impianti elettrici;
2) impianti elettrici;
3) sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici.

I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
2) misure elettriche;
3) misure elettroniche;
4) misure per l'automazione e la produzione industriale;
5) sensori e trasduttori;
6) strumentazione elettronica di misura.

I210 - *Elettronica:*

1) affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
2) architettura dei sistemi integrati;
3) circuiti integrati a microonde;
4) dispositivi elettronici;
5) elaborazione elettronica di segnali e immagini;
6) elettronica applicata;
7) elettronica biomedica;
8) elettronica dei sistemi digitali;
9) elettronica delle microonde;
10) elettronica delle telecomunicazioni;
11) elettronica dello stato solido;
12) elettronica di potenza;
13) elettronica industriale;
14) elettronica quantistica;
15) microelettronica;
16) optoelettronica;
17) progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
18) strumentazione e misure elettroniche;
19) tecnologie e materiali per l'elettronica;
20) teoria dei circuiti elettronici.

I220 - *Campi elettromagnetici:*

1) campi elettromagnetici;
2) componenti e circuiti ottici;
3) elaborazione ottica dei segnali;
4) interazione bioelettromagnetica;
5) microonde;
6) ottica e interazioni;
7) propagazione;
8) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230 - *Telecomunicazioni:*

1) algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) comunicazioni elettriche;
3) comunicazioni ottiche;
4) elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) elaborazione numerica dei segnali;
6) reti di telecomunicazioni;

7) sistemi a microonde per telecomunicazioni;
8) sistemi di commutazione;
9) sistemi di radiocomunicazione;
10) sistemi di telecomunicazione;
11) sistemi di telerilevamento;
12) telematica;
13) teoria dei fenomeni aleatori;
14) teoria dei segnali;
15) teoria dell'informazione e codici;
16) teoria e tecnica radar;
17) teoria e tecniche del riconoscimento;
18) trasmissione numerica.

I240 - *Automatica:*
1) analisi dei sistemi;
2) automazione industriale;
3) azionamenti ed elettronica industriale;
4) controlli automatici;
5) controllo dei processi;
6) controllo digitale;
7) elementi di automatica;
8) identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) modellistica e identificazione;
13) robotica industriale;
14) sistemi adattativi;
15) sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) strumentazione e misure per l'automazione;
17) tecnologie dei sistemi di controllo;
18) teoria dei sistemi;
19) teoria del controllo.

I250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
1) basi di dati;
2) calcolatori elettronici;
3) fondamenti di informatica;
4) impianti di elaborazione;
5) informatica grafica;
6) informatica industriale;
7) informatica medica;
8) informatica teorica;
9) ingegneria del software;
10) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) intelligenza artificiale;
12) linguaggi e traduttori;
13) reti di calcolatori;
14) reti logiche;
15) robotica;
16) sistemi di elaborazione;
17) sistemi informativi;
18) sistemi operativi;
19) sistemi per la progettazione automatica;
20) teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine.

I261 - *Bioingegneria elettronica:*
1) bioingegneria;
2) elaborazione di dati e segnali biomedici;
3) elettronica biomedica;
4) informatica medica;
5) modelli di sistemi biologici;
6) robotica antropomorfa;
7) strumentazione biomedica;
8) tecnologie biomediche.

I262 - *Bioingegneria meccanica:*
1) bioingegneria;
2) biomacchine;
3) biomeccanica;
4) fluidodinamica biomedica;
5) organi artificiali e protesi;
6) robotica biomedica;
7) tecnologia dei biomateriali.

I263 - *Bioingegneria chimica:*
1) bioingegneria;
2) biomateriali;
3) chimica fisica biomedica;
4) corrosione e degradazione dei biomateriali;
5) ingegneria chimica degli organi artificiali;
6) materiali macromolecolari per la bioingegneria.

I270 - *Ingegneria economico-gestionale:*
1) economia applicata all'ingegneria;
2) economia dei sistemi industriali;
3) economia e gestione dei servizi;
4) economia e gestione dell'innovazione;
5) economia ed organizzazione aziendale;
6) gestione aziendale;
7) gestione dell'informazione aziendale;
8) gestione della qualità;
9) marketing industriale;
10) organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) sistemi di analisi finanziaria;
12) sistemi di controllo di gestione;
13) sistemi organizzativi;
14) sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) strategia e sistemi di pianificazione.

N021 - *Diritto commerciale e bancario:*
1) diritto commerciale.

N030 - *Diritto del lavoro:*
1) diritto del lavoro.

N050 - *Diritto amministrativo:*
1) diritto dell'assetto territoriale;
2) diritto e legislazione urbanistica.

N080 - *Diritto internazionale:*

1) diritto internazionale.

P011 - *Analisi economica:*

1) econometria;

2) economia matematica applicata all'ingegneria.

P012 - *Economia politica:*

1) economia politica;

2) istituzioni di economia;

3) microeconomia.

P013 - *Politica economica:*

1) economia degli investimenti;

2) economia del lavoro;

3) economia dell'impresa;

4) economia delle fonti di energia;

5) economia industriale;

6) economia urbana e territoriale;

7) politica economica.

P021 - *Economia aziendale:*

1) analisi dei costi.

P022 - *Economia e tecnica delle aziende industriali:*

1) finanza aziendale.

P041 - *Statistica:*

1) fondamenti di statistica;

2) statistica e calcolo delle probabilità.

P042 - *Statistica economica:*

1) analisi di mercato;

2) statistica aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 20 settembre 1990

Il rettore: VELLANI

90A4484

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1990.

Istituzione della facoltà di ingegneria con i corsi di laurea in ingegneria informatica e ingegneria delle telecomunicazioni.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la proposta di istituzione della facoltà di ingegneria avanzata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visti gli articoli 2 e 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche dell'Università con le quali viene approvata l'istituzione della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Rilevata la necessità, nell'interesse degli studenti, di lasciare presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali il biennio di ingegneria fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 245;

Decreta:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi di Siena è istituita la facoltà di ingegneria con i seguenti corsi di laurea:

a) ingegneria informatica;

b) ingegneria delle telecomunicazioni.

Con successivo provvedimento di modifica statutaria saranno strutturati i corsi di laurea della facoltà e sarà definita la situazione giuridica del biennio propedeutico attualmente annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 25 settembre 1990

Il rettore: BERLINGUER

90A4512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 203

Corso dei cambi del 17 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1128,200	1128,200	1128,10	1128,200	1128,200	1128,200	1128 —	1128,200	1128,200	—
E.C.U.	1548,900	1548,900	1550 —	1548,900	1548,900	1548,900	1549,110	1548,900	1548.900	—
Marco tedesco	749 —	749 —	749,50	749 —	749 —	749 —	749,010	749 —	749 —	—
Franco francese	223,500	223,500	224 —	223,500	223,500	223,500	223,530	223,500	223,500	—
Lira sterlina	2225,400	2225,400	2226 —	2225,400	2225,400	2225,400	2225,160	2225,400	2225,400	—
Fiorino olandese	664,500	664,500	665 —	664,500	664,500	664,500	664,600	664,500	664,500	—
Franco belga	36,370	36,370	36,40	36,370	36,370	36,370	36,374	36,370	36,370	—
Peseta spagnola	11,958	11,958	12 —	11,958	11,958	11,958	11,958	11,958	11,958	—
Corona danese	196,410	196,410	196 —	196,410	196,410	196,410	196,400	196,410	196,410	—
Lira irlandese	2009 —	2009 —	2010 —	2009 —	2009 —	2009 —	2008,300	2009 —	2009 —	—
Dracma greca	7,448	7,448	7,48	7,448	7,448	7,448	7,441	7,448	7,448	—
Escudo portoghese	8,494	8,494	8,50	8,494	8,494	8,494	8,493	8,494	8,494	—
Dollaro canadese	970,400	970,400	980 —	970,400	970,400	970,400	970,850	970,400	970,400	—
Yen giapponese	9,019	9,019	9 —	9,019	9,019	9,019	9,018	9,019	9,019	—
Franco svizzero	890,470	890,470	890,50	890,470	890,470	890,470	890,580	890,470	890,470	
Scellino austriaco	106,431	106,431	106,30	106,431	106,431	106,431	106,431	106,431	106,431	—
Corona norvegese	193,020	193,020	193,50	193,020	193,020	193,020	193,060	193,020	193,020	—
Corona svedese	201,990	201,990	202 —	201,990	201,990	201,990	201,920	201,990	201,990	—
Marco finlandese	316,700	316,700	317 —	316,700	316,700	316,700	316,890	316,700	316,700	
Dollaro australiano	880,250	880,250	883 —	880,250	880,250	880,250	882,030	880,250	880,250	—

Media dei titoli del 17 ottobre 1990

Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	99,950
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,125
» » » » 18-12-1985/90	100,425
» » » » 1- 1-1984/91	100,350
» » » » 17- 1-1986/91	100,250
» » » » 1- 2-1984/91	100,350
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,225
» » » » 18- 3-1986/91	100,025
» » » » 1- 4-1984/91	100,475
» » » » 1- 5-1984/91	100,575
» » » » 1- 6-1984/91	100,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91....	100,575
» » » »	1- 8-1984/91....	100,500
» » » »	1- 9-1984/91....	100,400
» » » »	1-10-1984/91....	100,675
» » » »	1-11-1984/91....	100,675
» » » »	1-12-1984/91....	100,700
» » » »	1- 1-1985/92....	100,825
» » » »	1- 2-1985/92....	100,600
» » » »	18- 4-1986/92....	100,575
» » » »	19- 5-1986/92....	100,550
» » » »	20- 7-1987/92....	100,525
» » » »	19- 8-1987/92....	101,825
» » » »	1-11-1987/92....	100,525
» » » »	1-12-1987/92....	100,400
» » » »	1- 1-1988/93....	100,175
» » » »	1- 2-1988/93....	100,050
» » » »	1- 3-1988/93....	100,050
» » » »	1- 4-1988/93....	100 —
» » » »	1- 5-1988/93....	100,375
» » » »	1- 6-1988/93....	100,725
» » » »	18- 6-1986/93....	99,925
» » » »	1- 7-1988/93....	100,500
» » » »	17- 7-1986/93....	99,825
» » » »	1- 8-1988/93....	100,450
» » » »	19- 8-1986/93....	99,575
» » » »	1- 9-1988/93....	100,100
» » » »	18- 9-1986/93....	99,375
» » » »	1-10-1988/93....	100,275
» » » »	20-10-1986/93....	99,175
» » » »	1-11-1988/93....	100,300
» » » »	18-11-1986/93....	99,050
» » » »	19-12-1986/93....	100,100
» » » »	1- 1-1989/94....	100,200
» » » »	1- 2-1989/94....	99,925
» » » »	1- 3-1989/94....	99,850
» » » »	15- 3-1989/94....	99,525
» » » »	1- 4-1989/94....	99,650
» » » »	1- 9-1988/94....	98,800
» » » »	1-10-1987/94....	99 —
» » » »	1-11-1988/94....	99,025
» » » »	1- 1-1990/95....	99 —
» » » »	1- 2-1985/95....	99,875
» » » »	1- 3-1985/95....	97,750
» » » »	1- 4-1985/95....	97,900
» » » »	1- 5-1985/95....	97,550
» » » »	1- 6-1985/95....	97,550
» » » »	1- 7-1985/95....	97,750
» » » »	1- 8-1985/95....	98,950
» » » »	1- 9-1985/95....	98,125
» » » »	1-10-1985/95....	97,550
» » » »	1-11-1985/95....	97,750
» » » »	1-12-1985/95....	97,950
» » » »	1- 1-1986/96....	98,100
» » » »	1- 1-1986/96 II ..	98,300
» » » »	1- 2-1986/96....	98,750
» » » »	1- 3-1986/96....	98,375
» » » »	1- 4-1986/96....	98,200
» » » »	1- 5-1986/96....	98,175
» » » »	1- 6-1986/96....	98,125
» » » »	1- 7-1986/96....	98,400
» » » »	1- 8-1986/96....	98,225
» » » »	1- 9-1986/96....	97,400
» » » »	1-10-1986/96....	97,250
» » » »	1-11-1986/96....	95,275
» » » »	1-12-1986/96....	95,400
» » » »	1- 1-1987/97....	96,050
» » » »	1- 2-1987/97....	95,675
» » » »	18- 2-1987/97....	95,625
» » » »	1- 3-1987/97....	95,600
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97....	95,525
» » » »	1- 5-1987/97....	95,575
» » » »	1- 6-1987/97....	96,400
» » » »	1- 7-1987/97....	96,775
» » » »	1- 8-1987/97....	96,075
» » » »	1- 9-1987/97....	95,65

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9.25%	1-11-1990...........	99,800
» » »	9.25%	1-12-1990...........	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991...........	100,775
» » »	11,50%	1-11-1991...........	99,500
» » »	11,50%	21-12-1991...........	99,450
» » »	9,25%	1- 1-1992...........	97,875
» » »	9,25%	1- 2-1992...........	97,575
» » »	11,00%	1- 2-1992...........	98,400
» » »	9,15%	1- 3-1992...........	97,125
» » »	12,50%	1- 3-1992...........	99,775
» » »	9,15%	1- 4-1992...........	96,975
» » »	11,00%	1- 4-1992...........	98,050
» » »	12,50%	1- 4-1992...........	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992...........	99,825
» » »	9,15%	1- 5-1992...........	96,675
» » »	11,00%	1- 5-1992...........	97,900
» » »	12,50%	1- 5-1992...........	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992...........	99,500
» » »	9,15%	1- 6-1992...........	96,450
» » »	10,50%	1- 7-1992...........	98,075
» » »	11,50%	1- 7-1992...........	98,125
» » »	11,50%	1- 8-1992...........	98,050
» » »	12,50%	1- 9-1992...........	99,650
» » »	12,50%	1-10-1992...........	99,550
» » »	12,50%	1- 2-1993...........	98,750
» » »	12,50%	1- 7-1993...........	97,900
» » »	12,50%	1- 8-1993...........	97,750
» » »	12,50%	1- 9-1993...........	97,725
» » »	12,50%	1-10-1993...........	97,900
» » »	12,50%	1-11-1993...........	97,675
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,650
» » »	12,50%	17-11-1993...........	97,550
» » »	12,50%	1-12-1993...........	97,275
» » »	12,50%	1- 1-1994...........	97,800
» » »	12,50%	1- 1-1990/94.........	97,125
» » »	12,50%	1- 2-1990/94.........	96,850
» » »	12,50%	1- 3-1990/94.........	96,950
» » »	12,50%	1- 4-1990/94.........	99,925

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%..	99,775
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	100,650
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	97,375
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	95,725
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	95,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	95,750
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	101,125
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	97,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	98,350
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	96,875
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	93,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	93,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	92,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	95,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	92,300
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	92,275
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	95,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	91,825
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	96,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	89,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	95,550
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	95,150
» » » »	20-10-1989/94	10,15% .	96,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M17100

N. 204

Corso dei cambi del 18 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1131,750	1131,750	1131,65	1131,750	1131,750	1131,750	1131,640	1131,750	1131,750	1131,75
E.C.U.	1549,500	1549,500	1550 —	1549,500	1549,500	1549,500	1549,310	1549,500	1549,500	1549,50
Marco tedesco	749,270	749,270	749,75	749,270	749,270	749,270	749,250	749,270	749,270	749,27
Franco francese	223,580	223,580	223,50	223,580	223,580	223,580	223,570	223,580	223,580	223,58
Lira sterlina	2216,200	2216,200	2216 —	2216,200	2216,200	2216,200	2216,280	2216,200	2216,200	2216,20
Fiorino olandese	664,770	664.770	665,25	664,770	664.770	664,770	664,830	664,770	664,770	664,70
Franco belga	36,389	36,389	36,40	36,389	36,389	36,389	36,385	36,389	36,389	36,39
Peseta spagnola	11,953	11,953	11,95	11,953	11,953	11,953	11,950	11,953	11,953	11,96
Corona danese	196,390	196,390	196,50	196,390	196,390	196,390	196,470	196,390	196,390	196,39
Lira irlandese	2009,900	2009,900	2010 —	2009,900	2009,900	2009,900	2010 —	2009,900	2009,900	—
Dracma greca	7,441	7,441	7,45	7,441	7,441	7,441	7,440	7,441	7,441	—
Escudo portoghese	8,490	8,490	8,50	8,490	8,490	8,490	8,491	8,490	8,490	8,49
Dollaro canadese	964,700	964,700	965 —	964,700	964,700	964,700	965,600	964,700	964,700	964,70
Yen giapponese	9,051	9,051	9,05	9,051	9,051	9,051	9,049	9,051	9,051	9,06
Franco svizzero	890,270	890,270	890,50	890,270	890,270	890,270	890,230	890,270	890,270	890,27
Scellino austriaco	106,516	106,516	106,30	106,516	106,516	106,516	106,515	106,516	106,516	106,52
Corona norvegese	193,020	193,020	193,50	193,020	193,020	193,020	193,040	193,020	193,020	193,02
Corona svedese	201,990	201,990	202 —	201,990	201,990	201,990	201,940	201,990	201,990	201,99
Marco finlandese	316,250	316,250	316,50	316,250	316,250	316,250	316,300	316,250	316,250	—
Dollaro australiano	871 —	871 —	870 —	871 —	871 —	871 —	871,550	871 —	871 —	871 —

Media dei titoli del 18 ottobre 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 1-11-1983/90	99,950
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,175
» » » » 18-12-1985/90	100,425
» » » » 1- 1-1984/91	100,350
» » » » 17- 1-1986/91	100,250
» » » » 1- 2-1984/91	100,350
» » » » 18- 2-1986/91	100,250
» » » » 1- 3-1984/91	100,250
» » » » 18- 3-1986/91	100,250
» » » » 1- 4-1984/91	100,500
» » » » 1- 5-1984/91	100,500
» » » » 1- 6-1984/91	100,800

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,500
» » » »	1- 8-1984/91	100,475
» » » »	1- 9-1984/91	100,250
» » » »	1-10-1984/91	100,750
» » » »	1-11-1984/91	100,650
» » » »	1-12-1984/91	100,675
» » » »	1- 1-1985/92	100,725
» » » »	1- 2-1985/92	100,425
» » » »	18- 4-1986/92	100,675
» » » »	19- 5-1986/92	100,575
» » » »	20- 7-1987/92	100,525
» » » »	19- 8-1987/92	101,875
» » » »	1-11-1987/92	100,575
» » » »	1-12-1987/92	100,375
» » » »	1- 1-1988/93	100,225
» » » »	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,300
» » » »	1- 4-1988/93	100,025
» » » »	1- 5-1988/93	100,375
» » » »	1- 6-1988/93	100,575
» » » »	18- 6-1986/93	99,825
» » » »	1- 7-1988/93	100,525
» » » »	17- 7-1986/93	99,750
» » » »	1- 8-1988/93	100,450
» » » »	19- 8-1986/93	99,575
» » » »	1- 9-1988/93	100,050
» » » »	18- 9-1986/93	99,400
» » » »	1-10-1988/93	100,300
» » » »	20-10-1986/93	99,250
» » » »	1-11-1988/93	100,550
» » » »	18-11-1986/93	99,050
» » » »	19-12-1986/93	99,875
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	100,600
» » » »	1- 3-1989/94	99,850
» » » »	15- 3-1989/94	99,750
» » » »	1- 4-1989/94	99,825
» » » »	1- 9-1988/94	99 —
» » » »	1-10-1987/94	99,250
» » » »	1-11-1988/94	99,125
» » » »	1- 1-1990/95	99 —
» » » »	1- 2-1985/95	99,850
» » » »	1- 3-1985/95	97,775
» » » »	1- 3-1995 II	98 —
» » » »	1- 4-1985/95	97,600
» » » »	1- 5-1985/95	97,550
» » » »	1- 6-1985/95	97,775
» » » »	1- 7-1985/95	98,900
» » » »	1- 8-1985/95	98,150
» » » »	1- 9-1985/95	97,625
» » » »	1-10-1985/95	97,850
» » » »	1-11-1985/95	97,950
» » » »	1-12-1985/95	98,150
» » » »	1- 1-1986/96	98,275
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,050
» » » »	1- 2-1986/96	98,375
» » » »	1- 3-1986/96	98,200
» » » »	1- 4-1986/96	98,225
» » » »	1- 5-1986/96	98,175
» » » »	1- 6-1986/96	98,350
» » » »	1- 7-1986/96	98,225
» » » »	1- 8-1986/96	97,475
» » » »	1- 9-1986/96	97,250
» » » »	1-10-1986/96	95,350
» » » »	1-11-1986/96	95,500
» » » »	1-12-1986/96	96,250
» » » »	1- 1-1987/97	95,650
» » » »	1- 2-1987/97	95,700
» » » »	18- 2-1987/97	95,725
» » » »	1- 3-1987/97	95,550
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,450
» » » »	1- 5-1987/97	95,500
» » » »	1- 6-1987/97	96,825
» » » »	1- 7-1987/97	96,075
» » » »	1- 8-1987/97	95,650
» » » »	1- 9-1987/97	96,750

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,800
» » »	9,25%	1-12-1990	99,650
» » »	12,50%	1- 3-1991	101 —
» » »	11,50%	1-11-1991	99,550
» » »	11,50%	21-12-1991	99,525
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,775
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,575
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	97 —
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,075
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,825
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,775
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,575
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,450
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,075
» » »	11,50%	1- 7-1992	98 —
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,700
» » »	12,50%	1-10-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,875
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,975
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,725
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,825
» » »	12,50%	1-10-1993	97,800
» » »	12,50%	1-11-1993	97,750
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,650
» » »	12,50%	17-11-1993	97,500
» » »	12,50%	1-12-1993	97,325
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,775
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,925
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,975
» » »	12,50%	1- 4-1990/94	99,775

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,750
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,650
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,425
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,750
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,750
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,725
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,400
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,975
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,300
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,550
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,200
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M18100

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1990 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 17 luglio 1990, sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Favino:	
Collameno	I.S.E.A. - Falconara Marittima (Ancona)
Sicania	Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Università di Catania
Sikelia	Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Università di Catania
Pisello da foraggio:	
Santon	Semunion Recherches - St. Florent-F
Erba medica:	
Triade	C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)
Miral	Pioneer Hi-Bred USA & Pioneer Italia
Capital	Pioneer Hi-Bred USA & Pioneer Italia
Aurora	Department of Agricolture - AUS
Lilly	Istituto di ricerche per l'irrigazione-H
Festuca arundinacea:	
Barvetia	Barenbrug Holland - NL
Trifoglio bianco:	
Seminole/osceola	Sacramento Valley Milling - USA
Oboe	Ceccato Sementi - Tombolo (Padova)
Festuca rossa:	
Iris	Ceccato Sementi - Tombolo (Padova)
Trifoglio ibrido:	
Tigea	Guarnieri Roberto - Traversetolo (Parma)
Trifoglio incarnato:	
Contea	Guarnieri Roberto - Traversetolo (Parma)
Inta	Guarnieri Roberto - Traversetolo (Parma)
Agrostide tenue:	
Frank	C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)
Ginestrino:	
Upstart	Otto Pick & Sons Ltd. - CND
Giada	Guarnieri Roberto - Traversetolo (Parma)
Bromo inerme:	
Anita	Università scienze agrarie - H
Loglio perenne:	
Igor	C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)
Flor	C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1990 l'iscrizione delle sottoelencate varietà, nei registri nazionali, è rinnovata per anni dieci, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, e la data della scadenza è fissata al 31 dicembre 2000:

Frumento duro: Capeiti 8, Cappelli, Castelporziano, Himera, Isa, Mida, Trinakria, Valnova, Berillo, Karel, Murgia, Valforte, Valriccardo e Vezio.

Frumento tenero: Abbondanza, Argelato, Aurelio, Autonomia B, Costante, De Carolis, Demar 4, Est Mottin, Farnese, Funo R 210, Irnerio, Libellula, Lontra, Nazareno Strampelli, Resistente, S. Pastore, Sieve, Valdichiana, Verna, Asiago, Checco, Gladio, Gallo, Salmone, Satellite e S. Rufo.

Mais: Dekalb 61, Funk's G-Summer Secondo, IGR 290, Maya 275, Tullio, Astico, Bosna, Asgrow 66, Maya 399, Cob 480, Omega, Theta, Light U.399 W, Erik, Maestrale, Mark, Padano, Pratile, Sirio e Texas.

Mais da foraggio: Silomais Sprint e Silomais 1000.

Orzo distico: Cornel e Havila.

Avena: Angelica, Argentina, Astra, Ava, Rogar 8, Kalott e Perona.

Triticale: Mizar.

Riso: Titanio e Torio.

Barbabietola da zucchero: Autapoli, Delitzsch Poly, Kaweinterpoly, Kawepoly, Maribo Magnapoly, Maribo Poly, Mezzano Poly A, Polyrave E, Supersaros, Uninova, Zwaanpoly, Bush Mono G, Cercopura, Gilamon, Invermono, Kaweduca e Novagemo.

Barbabietola da foraggio: Ursus Poly.

Erba medica: Delta, Du Puits, Europe, Ezzelina, Gemini, L.202 Bresaola, Prospera, Warotte, Diablo Verde, Hunter River, La Bella Campagnola e Mireille.

Erba medica (Ecotipi): Campana, Cremonese, Della Sardegna, Della Sicilia, Friulana di Premariacco, Leonicena, Maremmana, Polesana, Romagnola, Sabina, Tipica Basso Friuli, Vogherese e dell'Italia Centrale.

Trifoglio pratense: Isella, L.69 Varente, L.148/30 Longevo, Redman, Viola e Quinequeli.

Trifoglio pratense (Ecotipi): Bolognino, Cremonese, dell'Italia Centrale e Piemontese.

Veccia comune: Mirabella (118/7).

Veccia vellutata: San Vincenzo.

Dactylis (Pannocchina): Dora, Dorise, Prairial e Lodola.

Festuca arundinacea: Lince e Festal.

Fienarola dei prati: Prato.

Loglio perenne o Loietto inglese: Reveille e Nui.

Loglio d'Italia: Bilion, L.17 Asso, Tetila e Tetrone.

Avena altissima: Gela.

Fleolo: Toro.

Favino: Polo:

Patata: Elvira, Allerfrueste Gelbe, Alpha, Avanti, Bea, Bintje, Estima, Jaerla, Keltia, Kennebec, Majestic, Marijke, Primura, Saskia, Sieglinde, Sirtema e Vokal.

Pisello a grano rugoso: Karina.

Pomodoro: Patrizio, Sorrento e Vesuvio.

L'iscrizione nei registri nazionali, delle sottoelencate varietà non viene rinnovata ed ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sementi delle medesime varietà potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 1993:

Mais: Argo, Atlante, Orfeo e Adda 90.

Pisello à grano rugoso: Artura, Elvira, Mantica, Olivia e Suprema.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1990 la Ses n.v. - s.a., via Martiri della Libertà, 60, 48024 Massa Lombarda (Ravenna), varia la propria ragione sociale in: ICI Seeds-Ses n.v./s.a., via Martiri della Libertà, 60, 48024 Massa Lombarda (Ravenna).

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1990 sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà:

Orzo polistico: Onda.

Loglio perenne: Vigor.

Agrostide tenue: Cristophe.

Festuca rossa: Laurent.

Patata: Maris Bard, Maris Piper e Pentland Dell.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1990 le denominazioni delle varietà sottoelencate vengono modificate con la dizione indicata a fianco di ciascuna:

Erba medica:

da: Beda	a: Giulia

Mais:

da: Luri	a: River
da: Coralis	a: Arena
da: Zenit	a: Zelig
da: Piemonte	a: Tokio
da: Corio	a: Syntex

Girasole:

da: Gardena	a: Tonale
da: Ducato	a: Mistral
da: Oleosol	a: Soleado

Soia:

da: Giamaica	a: Papete
da: Royal	a: Queen
da: Calla	a: Runner

Barbabietola da zucchero:

da: Berna	a: Berna RR
da: Berlino	a: Berlino CR
da: Bolero	a: Golf

Ginestrino:

da: Gold Fire	a: San Gabriele

Cavolo verza:

da: Cavolo verza ibrido F1 n. 101	a: Bonora
da: Cavolo verza ibrido F1 n. 103	a: Mediolanum
da: Cavolo verza ibrido F1 n. 104	a: Tarda

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1990 sono cancellate dai registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Specie e varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Sedano:	
Tendercrisp	20- 6-1977
Zucchino:	
Pueblo	22-10-1980
Dusk	22-10-1980
Cetriolino:	
Tally	22-10-1980
Mais:	
Marvell 1108	5- 5-1980
Barn 394	5- 5-1980
Prince	15- 3-1979
Marilyn	25- 1-1984
Jessica	25- 1-1984
Funk's G-44	29- 4-1969
Funk's G-Most	4- 3-1975
Funk's G-Pilot	3- 3-1973
Funk's G-Top	22-12-1970
Ermes G-449	5- 5-1980
Ortis	30- 5-1987
Eliana	20-12-1988
Chiara	20-12-1988
Martina W	25- 3-1985
Giorgia	9- 3-1988
Mara	9- 3-1988
Diana	15- 4-1986
Alirel	20-12-1988
Mixer	30- 5-1987
Comet	6- 3-1981
Metro	21- 4-1978
Picco	5- 5-1988
Pivot	5- 5-1988
Rondo	6- 3-1981
Samba	25- 1-1984
Zeta	25- 3-1985
Astro	25- 3-1985
Icaro H	13- 4-1977
Mercurio	30- 5-1987
Albatross T 1069	1- 3-1982
Giraffe T 1230	1- 3-1982
Gorilla T 1100	25- 1-1984
Spider Txs 119	1- 3-1982
Squalo T 1054	25- 3-1985
Montano	30- 5-1987
Chicago	15- 4-1986
Cicer	9- 3-1988
Fucsia	25- 3-1985
Narciso	15- 4-1986
Goro	13- 4-1977
Pila	1- 3-1982
Tartaro	15- 4-1986
Acer	25- 3-1985
Fagus	25- 3-1985
Salix	25- 3-1985
Alegro	20-12-1988
Tolle	1- 3-1982
Ronodur	15- 4-1986
Ronolac	15- 4-1986
Ronovit	30- 5-1987
Barbabietola da zucchero:	
Asso (AS)	9- 3-1988
Kawemono	16- 3-1972
Kawetanja	2-11-1981
Kawepura	15- 3-1979
Kawevera	5- 5-1980
Mezzano Poly R	2- 3-1973
Mezzano Poly S	19-12-1970
Puressa	20- 5-1978
Vigorave	20- 5-1978

Specie e varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Girasole:	
Albinia	24- 2-1973
Amiata	24- 2-1973
Argentario	24- 2-1973
Gianni	1- 3-1982
Maremma	1- 3-1982
Tuscania	1- 3-1982
Soledor	16- 2-1989
Victor	20-11-1987
Dactylis (Pannocchina):	
Nika	18- 3-1972
Loglio d'Italia:	
Mocca	18- 3-1972
Barbabietola da foraggio:	
Mars	16- 2-1973
Monovigor	21- 7-1983

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1990 la responsabilità del mantenimento in purezza della sottoelencata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato:

Erba medica: Roma:

da: Dott. Quintilio Catena - Via Leopardi, 10 - 60015 Falconara Marittima (Ancona), a: Helizea Agrigenetics S.p.a. - Via Provinciale, 12 - 45030 Gaiba (Rovigo).

Frumento tenero: Satellite:

da: Helizea Agrigenetics S.p.a. - Via Provinciale , 12 - 45030 Gaiba (Rovigo), a: Maliani Genetica di Maliani dott. Cesare - Piazza Morotti, 4 - 62019 Recanati (Macerata).

Soia: Astrà:

da: ICI Seeds-Ses n.v./s.a. - Via Martiri della Libertà, 60 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna), a: ICI Seeds-Ses n.v./s.a. - Via Martiri della Libertà, 60 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna) & Agrigenetics Co. - Centrak Plaza North 35575 - Courtis Boulevard - Eastlake, Ohio 44094 (USA).

Mais: Elm, Hickory e Maple:

da: Custom Farm Seed - 2761 N Main Street - Decatur, Illinois 62526 (USA) & Corn States Int. sarl - 6 rue Charles de Gaulle - 91400 Orsay (Francia), a: Custom Farm Seed - 2761 N Main Street - Decatur, Illinois 62526 (USA).

Mais: Ross, Giordana, Big 888, Bionica, Modular, Spazio, County, Cometa, Bomber e Commandos:

da: Sementi Miatello S.n.c. - Via Castellana, 58/60 - 35018 S. Martino di Lupari (Padova) & Quality Seed Associates Inc. - P.O. Box 99 - Olivia, Minnesota (USA), a: Sementi Miatello S.n.c. - Via Castellana, 58/60 - 35018 S. Martino di Lupari (Padova) & Trisler Seed Farm, Inc. - R.R.1, Box 153 - Fairmont, Illinois (USA).

Barbabietola da zucchero: Rizor e Rima:

da: ICI Seeds - Ses n.v./s.a. - Via Martiri della Libertà, 60 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna), a: ICI Seeds - Ses n.v./s.a. - Via Martiri della Libertà, 60 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna) & ICI Seeds - Ses n.v./s.a. - Industriepark 15 - B - 3300 Tienen.

Soia: Petra, Flaminia, Bolero e Monza:

da: Agra-Società del seme S.r.l. - Viale della Repubblica, 19 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna), a: Agra-Società del seme S.r.l. - Viale della Repubblica, 19 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna) & Maumee Valley Seeds Inc. - R.R.1, Woodburn, Indiana (USA).

Frumento tenero: Adriano, Aniene, Aurelio, Emilio Morandi, Livio, Nazareno Strampelli, Tiberio e Tullio - *Frumento duro:* Appio, Curzio, Duilio, Latino e Plinio - *Mais da foraggio:* Gransilo - *Carota:* Fiumicino - *Fagiolo nano:* Borlotto nano 45:

da: Federazione italiana dei consorzi agrari - Via Curtatone, 3 - 00185 Roma, a: Federazione italiana dei consorzi agrari - Via Curtatone, 3 - 00185 Roma & Sisforaggera S.p.a. - Via Marconi, 43 - 40122 Bologna.

Mais: Ordas e Mendoza:

da: SES Iberica s.a. - Poligono Industrial de Malpica - Calle D - Parcella n. 101 - 50016 Zaragoza, a: Garst - Seed Company - Research Department - Box 500 - Slater, Iowa 50244 (USA).

Dactlys (pannocchia): Phyllox - *Festuca rossa:* Echo:

da: A/S L. Daehnfeldt - P.B. 185 - 5100 Odense C., a: Prodana Seeds A/S - B.P. 84 - 248, Faaborgucj - DK - 5250 Odense SV.

90A4527

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina economia politica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4552

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del comitato di sorveglianza per l'«Intercoop AGCI - Consorzio nazionale fra coop. di produzione lavoro aderenti all'AGCI - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa.

Con deliberazione n. 4188 del 22 agosto 1990, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 267, per l'«Intercoop AGCI - Consorzio nazionale fra coop. di produzione lavoro aderenti all'AGCI - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa, un comitato di sorveglianza di tre membri.

90A4514

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000